

Nota metodologica concernente l'erogazione del contributo previsto dall'articolo 65, comma 7, del D.L. n. 73/2021

Premessa.

L'articolo 65, comma 6, del D.L. n. 73/2021 prevede che, al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1 della legge n. 337/1968, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160/2019.

Le attività indicate dall'articolo 1 della legge n. 337/1968 sono quelle relative ai circhi equestri e allo spettacolo viaggiante mentre il successivo articolo 2 della medesima legge n. 337/1968 precisa che sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile. Sono esclusi gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

Al fine di ristorare i comuni delle minori entrate conseguenti all'esenzione in esame, il successivo comma 7 del citato articolo 65 del D.L. n. 73/2021 istituisce un fondo con una dotazione di **12,95 milioni di euro** per l'anno 2021. Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato città e autonomie locali.

Con il decreto in esame, di cui la presente nota costituisce parte integrante, si provvede a ripartire una quota del fondo per complessivi **3.276.390,43 euro**.

Riparto del fondo.

Il canone patrimoniale, di cui alla legge n. 160/2019, è entrato in vigore a decorrere dal corrente anno in sostituzione delle seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285/1992.

In assenza di dati puntuali su base comunale riferibili alle occupazioni esentate dall'articolo 65, comma 6, del D.L. n. 73/2021 il Ministero dell'interno, Direzione finanza locale, ha proceduto a richiedere e acquisire in modalità telematica le valutazioni della perdita di gettito per l'anno 2021 inviate dagli enti interessati, unitamente ad ulteriori



dati utili alla quantificazione del ristoro quali ad esempio gli importi pagati nel 2019 e nel 2020 dai soggetti esentati per le occupazioni di suolo pubblico effettuate.

L'attribuzione del ristoro in esame si basa quindi sulle certificazioni trasmesse da 1.276 comuni e sull'applicazione in più *step* di una procedura di verifica e di coerenza volta a sterilizzare possibili incongruenze/errori nei dati trasmessi, rilevabili in particolare in alcuni casi di scostamenti molto elevati tra la perdita indicata per l'anno 2021 e il gettito effettivamente riscosso nell'anno 2019 per le medesime occupazioni. Di seguito si riepilogano i criteri di stima applicati:

1. La perdita indicata per l'anno 2021 viene considerata integralmente al fine del ristoro qualora non risulti superiore a un "gettito di riferimento" prudenzialmente stimato nell'importo pagato nel 2019 dai soggetti esentati, incrementato del 25%¹. Si pone come limite massimo in ogni caso un gettito pari a 3 euro pro-capite.
2. Nei casi in cui la perdita indicata per l'anno 2021 risulti superiore al gettito di riferimento, di cui al punto 1, la stessa viene confrontata con il *max* tra il gettito 2019, incrementato sempre del 25%, e un ulteriore valore di controllo pari al 3% dell'intero gettito TOSAP/COSAP accertato nell'anno 2019.
3. Si attribuisce come ristoro il minimo tra la perdita indicata per l'anno 2021 e il secondo valore di confronto di cui al punto 2.
4. Come ultimo *step* qualora all'esito della procedura di verifica, di cui ai punti precedenti, risulti una differenza minima tra la perdita indicata da ciascun comune per l'anno 2021, non superiore a 1.500 euro, si attribuisce come ristoro l'intero importo indicato dall'ente.

Per effetto della procedura descritta in 1.184 casi si attribuisce come ristoro per l'anno 2021 quanto indicato dagli stessi enti interessati, precisando però che in caso di importi minimi inferiori a 12 euro non si procede al relativo pagamento. A seguito di tale procedura di azzeramento, i comuni per cui si si attribuisce come ristoro per l'anno 2021 quanto indicato dagli stessi enti interessati risultano pari a 977.

Gli importi determinati, nella misura complessiva di **3.276.390,43 euro** sono indicati nell'allegato A al presente decreto. Secondo quanto indicato dall'articolo 2 dello stesso decreto, con successivi provvedimenti si potrà procedere a ulteriori riparti sulla base della documentazione integrativa eventualmente trasmessa dai comuni interessati.

Per i comuni delle Regioni a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia, della Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, considerate le prerogative statutarie di tali Autonomie, gli importi come specificati nell'allegato A sono erogati per il tramite delle Regioni o delle Province.

¹ Non si considera l'importo dell'anno 2020 considerato che le chiusure delle attività per fronteggiare l'emergenza epidemiologica ha fortemente ridotto le occupazioni di suolo pubblico in esame.

